**Funzioni del Consigli d’Istituto**

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:

* otto rappresentanti del personale docente
* due rappresentanti del personale A.T.A.
* otto rappresentanti dei genitori

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.

Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10). In particolare il C.d.I.:

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola
2. Delibera il programma annuale, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
3. Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del regolamento interno
4. dell’istituto
5. Stabilisce i criteri generali in merito a:

* acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
* attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
* partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
* organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione
* educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio;

1. Definisce gli indirizzi generali del POF elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99);
2. adotta il P.O.F
3. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe
4. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
5. Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta secutiva.

Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione

Mista.

**D.I. 44, 2011**

**Art. 33  
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)**

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:  
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;  
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;  
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;  
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;  
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;  
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;  
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;  
i) all'acquisto di immobili.  
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:  
a) contratti di sponsorizzazione;  
b) contratti di locazione di immobili;  
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;  
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;  
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
h) partecipazione a progetti internazionali.  
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Vilma Baraccani